

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

## Capitolo II

### DELITTI DI INCENDIO

di Alessandra Santangelo

L'analisi si incentra sui delitti di incendio, esaminando le peculiarità normative e le principali questioni interpretative sorte innanzi ai giudici di legittimità e ai giudici costituzionali. Tradizionalmente identificati come archetipo dei reati di pericolo, infatti, tali fattispecie costituiscono rilevante espressione della tecnica legislativa che anticipa la tutela penale al fine di offrire presidio a beni di carattere collettivo come la pubblica incolumità. All'esame delle fattispecie di cui agli artt. 423 e 424 c.p., si aggiunge lo studio dell'ipotesi di incendio boschivo, introdotto a partire dal 2000, con il conseguente adeguamento dell'ambito di applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 425 c.p.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** D.L. 4.9.2000, n. 220, conv. L. 6.10.2000, n. 275; L. 21.11.2000, n. 353; D.Lgs. 8.3.2006, n. 139; D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; D.Lgs. 15.1.2016, n. 7; D.Lgs. 15.1.2016, n. 8; D.L. 8.9.2021, n. 120, conv. L. 8.11.2021, n. 155.

**SOMMARIO:** **1.** Inquadramento normativo. – **1.1.** Il bene giuridico protetto. – **1.2.** I delitti di incendio: il fatto tipico. – **1.3.** a) la nozione di incendio. – **1.4.** b) incendio di cosa altrui e incendio di cosa propria. – **1.5.** c) il dolo. – **1.6.** d) configurabilità del tentativo. – **1.7.** e) rapporti con altre figure di reato. – **2.** Il delitto di incendio boschivo *ex art. 423-bis c.p.* – **3.** Il delitto di danneggiamento seguito da incendio *ex art. 424 c.p.* – **3.1.** a) elemento oggettivo, configurabilità del tentativo e rapporti con altri reati. – **3.2.** b) elemento soggettivo. – **4.** Le circostanze aggravanti *ex art. 425 c.p.* – **5.** Delitti colposi di danno *ex art. 449 c.p.* (rinvio).

#### 1. Inquadramento normativo

Tradizionalmente inteso quale archetipo dei reati di pericolo<sup>1</sup>, il delitto di incendio si innesta su una condotta che diviene illecita nella misura in cui l'agente non sia in grado di controllare il decorso causale cui dà avvio né possa stimare con

<sup>1</sup> Con riguardo alle origini dell'incriminazione in esame in relazione al dualismo tra pregiudizio per la utilità economica e «apprezzamento del fuoco come forza della natura dagli effetti fisici preponderanti e diffusivi [che] comporta una valutazione del fatto alla stregua del comune pericolo», si veda ARDIZZONE, *Incendio*, in *Digesto pen.*, VI, Torino, 1992, 320.

precisione la portata afflittiva del fatto criminoso<sup>2</sup>. L'incriminazione, del resto, «vanta una lunghissima tradizione storica»<sup>3</sup> e mira ad assicurare un presidio anticipato, capace di fronteggiare il rischio potenziale cui sono esposti un novero non predeterminabile di beni sia personali che patrimoniali.

In materia di incendio, invero, il legislatore prevede una pluralità di fattispecie penalmente rilevanti che compongono un quadro piuttosto articolato, risultato di una stratificazione normativa non sempre pienamente armonizzata<sup>4</sup>. Nel dettaglio, il codice sanziona le ipotesi di incendio doloso *ex art.* 423, commi 1 e 2, variando la disciplina a seconda che l'oggetto del reato sia un bene altrui o proprio, mentre punisce la corrispondente condotta colposa ai sensi dell'art. 449 c.p. È, altresì, stabilita un'ipotesi delittuosa *ad hoc* per il caso in cui l'incendio colpisca il patrimonio forestale pubblico (art. 423-bis c.p.) – corredata da pene accessorie e confisca (artt. 423-ter e 423-quater c.p.) – oppure segua a un fatto autonomo di danneggiamento (art. 424 c.p.). La legge, inoltre, contempla diverse circostanze aggravanti speciali da applicare a ciascuna fattispecie *ex art.* 425 c.p.

Per completare l'inquadramento normativo, può essere utile richiamare, operando rinvio alle corrispondenti voci di commento, i delitti previsti dagli **artt. 436 e 437, c.p.**, posti a tutela della integrità di materiali, apparecchi o altri strumenti funzionali a estinguere o prevenire il dilagare di un incendio, nonché il corrispondente reato colposo di cui all'art. 451 c.p.

Con riguardo, invece, alle sanzioni contravvenzionali, occorre menzionare la disposizione di cui all'**art. 652 c.p.** che, a partire dall'intervento di depenalizzazione posto in essere dal D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che in una situazione di comune pericolo, cui è da ricondurre il caso di incendio, rifiutano, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che siano loro richieste dalle autorità pubbliche.

---

<sup>2</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, I, IX, Milano, 2008, 210.

<sup>3</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 2003, 114, in *ptc.* 117 ss.; SAMMARCO, *Incendio (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XX, Milano, 1970, 949 s.

<sup>4</sup> Evidenziano le irrazionalità dovute al sovrapporsi di interessi personali e patrimoniali CADOPPI-VEZZIANI, *Elementi di diritto penale, Parte speciale. Introduzione e analisi dei titoli*, Milano, 2019, 203.

### 1.1. Il bene giuridico protetto

I delitti in esame sono posti a presidio della incolumità pubblica<sup>5</sup>, bene giuridico il cui rilievo viene in essere, in termini autonomi, a partire dalla stesura del codice Rocco, ove si cristallizza l'intento di superare le precedenti forme di commistione con interessi di natura patrimoniale<sup>6</sup>.

Quanto alla definizione di **pubblica incolumità**, occorre anzitutto mettere in luce il carattere complesso e articolato della nozione in questione che richiama il modello di "seriazione" tra beni strumentali, beni prossimi o intermedi e beni finali<sup>7</sup>. Proprio in quest'ultima categoria, infatti, sono da annoverare l'"incolumità personale", la "salute", la "vita" dei soggetti esposti al rischio di subire lesioni a causa della condotta illecita. L'ordinamento, quindi, giustappone a reati posti a diretta protezione di beni squisitamente individuali fattispecie che, invece, tutelano l'incolumità come interesse da imputare non al singolo ma alla collettività, trovando così fondamento l'anticipazione del rilievo penale di condotte di mero pericolo<sup>8</sup>. Sul punto, è allora utile richiamare – non potendo in questa sede che limitarsi a qualche cenno – la distinzione tra reati di pericolo astratto o presunto<sup>9</sup> e reati di pericolo concreto<sup>10</sup>. Nel primo caso, infatti,

«il legislatore presume – *iuris et de iure* – che al verificarsi di certi fatti si origini la possibilità di un pregiudizio di estensione indefinita»<sup>11</sup>,

<sup>5</sup> Con riguardo all'etimo e all'evoluzione storica della pubblica incolumità, si veda BATTAGLINI-BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1982, 543 ss.

<sup>6</sup> A lungo, invero, i delitti in questione hanno «oscillato tra due poli, a seconda che fosse dato risalto al pregiudizio economico arrecato ai beni distrutti dal fuoco, ovvero alla diffusività e alla forza diffusiva delle fiamme, tale perciò da costituire una minaccia per la vita e l'incolumità fisica delle persone»: CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 118 s., ove l'A. chiarisce che «la considerazione degli aspetti patrimoniali connessi allo sprigionarsi e al diffondersi delle fiamme è perciò solo indiretta». Con riguardo, poi, all'evoluzione della nozione di pubblica incolumità in prospettiva storica, si veda SAMMARCO, *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, 29 ss.

<sup>7</sup> Per approfondire, FIORELLA, *Reato in generale*, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, 797.

<sup>8</sup> Quanto alla nozione di "comune pericolo" nonché al rilievo essenziale dell'incolumità pubblica per giustificare l'anticipazione del momento consumativo del reato, si veda LAI, *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. Giur.*, XVI, Roma, 1989, 1.

<sup>9</sup> Per approfondire l'analisi delle categorie in questione, si veda VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività*, in *Scritti in memoria di Ugo Pioletti*, Milano, 1982, 650 ss.

<sup>10</sup> Quanto all'opportunità di riservare «alla discrezionalità del legislatore anche il livello e il modulo di anticipazione della tutela», evitando i giudici costituzionali di «problematizzare la stessa tecnica di pericolo astratto o del pericolo presunto», si rinvia a MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 234 s. Con riguardo, poi, alla distinzione tra pericolo comune presunto e concreto, si veda GARGANI, *Il danno qualificato da pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 115 ss.

<sup>11</sup> CANESTRARI-CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Tratt. Ca-*

costituendo il pericolo la stessa *ratio* che legittima la sanzione e seleziona le condotte penalmente rilevanti<sup>12</sup>.

Nelle ipotesi di **pericolo concreto**, viceversa, il pericolo impinge di sé il fatto tipico e deve essere accertato giudizialmente in relazione al bene protetto dalla fattispecie incriminatrice. Detto altrimenti, il giudice è chiamato a verificare – caso per caso – che la condotta illecita abbia effettivamente messo a repentaglio la pubblica incolumità affinché il reato possa dirsi integrato. Si tratta, quindi, di stabilire quale funzione eserciti l'effettiva esposizione a pericolo del bene giuridico, cioè a dire se integri elemento costitutivo, circostanza aggravante o condizione obiettiva di punibilità del reato (vd. *infra* par. 1.4.). Per contro, l'autorità giudiziaria deve astenersi da qualsivoglia accertamento ove il pericolo sia presunto, a monte, dal legislatore quale presupposto di incriminazione di un dato comportamento: in tal senso, la necessità di proteggere beni giuridici di portata collettiva può assurgere a ragione giustificatrice della scelta di presumere, finanche in termini assoluti, il rilievo penale di determinate condotte<sup>13</sup> purché – ben inteso – si rispettino i limiti imposti dal canone dell'*id quod plerumque accidit*.

Tanto premesso, la nozione di incolumità pubblica è, tradizionalmente, identificata dal

«complesso delle condizioni, garantite dall'ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, dell'integrità personale e della sanità, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal loro riferimento a determinate persone»<sup>14</sup>.

Nel dettaglio, gli elementi che distinguono tali categorie di reati da quelli che proteggono la persona si identificano nella diffusività della potenzialità lesiva della condotta e nel – conseguente – carattere indeterminato delle vittime, anche solo eventuali, dell'illecito<sup>15</sup>.

In tale direzione, del resto, muove la stessa giurisprudenza costituzionale che, chiamata a saggiare la legittimità della fattispecie di disastro innominato, afferma che

«sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare – in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la “pubblica incolumità”) – un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che pe-

doppi, Canestrari, Manna, Papa, *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2010, 12.

<sup>12</sup> Con riguardo al rapporto tra interesse tutelato e scopo della tutela in relazione ai reati di pericolo presunto, BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 86.

<sup>13</sup> Quanto ai dubbi circa la costituzionalità delle fattispecie di pericolo presunto, con particolare riguardo al paradigma dell'offensività, si veda CANESTRARI, *Reato di pericolo*, in *Enc. Giur.*, XXVI, Roma, 1991, 6 s.

<sup>14</sup> MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1950, 208 s.

<sup>15</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 61.

raltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti»<sup>16</sup>.

Ne deriva che il rischio potenziale che incombe sui beni materiali in ragione della condotta illecita assume rilievo esclusivamente nei casi in cui sia idoneo a incidere in termini diffusi su beni personali di un novero indeterminato di soggetti. Come accennato nel paragrafo precedente, quindi, il legislatore del 1930 restringe l'oggettività giuridica da riferire alla pubblica incolumità, riservando tale bene alla tutela esclusiva delle persone e ricomprendendo la protezione delle cose allorché la potenziale lesione di quest'ultime possa mettere a rischio beni personali. Nondimeno, non è mancato in dottrina chi ha sostenuto che le fattispecie in questione attribuiscono rilievo di per sé alla tutela dei beni materiali<sup>17</sup>, soprattutto con riferimento alle peculiarità di alcune circostanze aggravanti (vd. *infra* par. 4).

### 1.2. I delitti di incendio: il fatto tipico

È, innanzitutto, da rilevare che il codice Rocco supera l'impostazione precedente – che conferiva rilievo penale alla condotta a seconda della tipologia e del valore degli oggetti attinti dalle fiamme – e sanziona l'incendio che, a dispetto dei beni coinvolti, metta in pericolo la pubblica incolumità. La disposizione di cui all'art. 423 c.p., infatti, adotta il paradigma del reato causalmente orientato, concentrando il disvalore della incriminazione sull'evento penalmente rilevante (vd. *infra* par. 1.3.)<sup>18</sup>. Le peculiarità che contraddistinguono gli oggetti colpiti dal fuoco costituiscono al più circostanza aggravante secondo quanto stabilito dall'art. 425 c.p., come si avrà modo di esaminare nel prosieguo.

Considerando la disposizione normativa, il legislatore prevede due diverse fattispecie a seconda che l'incendio abbia a oggetto una **cosa altrui** (comma 1) oppure una **cosa propria** (comma 2). La distinzione tra le due ipotesi, che giustifica cornici edittali significativamente diverse, insiste sul fatto che soltanto quando la condotta attinge un bene proprio la legge richiede l'accertamento di un "pericolo per la incolumità pubblica". Ne discende la qualificazione, consolidata nella tradizione penalistica, del delitto di incendio di cosa altrui come reato di pericolo presunto e, invece, della fattispecie che riguarda la cosa propria come reato di pericolo concreto. Nondimeno, è altresì da considerare che il divario tra le due ipotesi criminose è, nel tempo, andato ad affinarsi in ragione del percorso interpretativo

<sup>16</sup> C. cost. 1.8.2008, n. 327.

<sup>17</sup> LAI, *Incolumità pubblica (reati contro la)*, cit., 2.

<sup>18</sup> Quanto alle peculiarità in punto di accertamento del nesso causale tra la condotta illecita e l'incendio, si veda CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 139 ss.

condotto dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del principio di offensività e ragionevolezza (vd. *infra* par. 1.4.)<sup>19</sup>.

Passando a esaminare gli elementi costitutivi delle fattispecie *ex art.* 423 c.p., il delitto di cui al comma primo costituisce un reato comune mentre, quando è interessata una cosa propria, il **soggetto attivo** non può che essere titolare del diritto di proprietà sul bene, escludendo la giurisprudenza di legittimità la rilevanza di situazioni di solo **possesso** nonché di vincoli di carattere concessorio o di godimento sulla cosa<sup>20</sup>.

Come accennato, in relazione tanto al primo quanto al secondo comma dell'art. 423 c.p., il legislatore individua due **fattispecie a forma libera** il cui disvalore si incentra sull'evento penalmente rilevante. Ne consegue che l'“incendio” può essere cagionato attraverso qualsiasi mezzo, ossia servendosi di una condotta diretta – solo si pensi al gesto di appiccare le fiamme – o indiretta ove il fuoco consegua ad altra azione<sup>21</sup>. È, d'altronde, pacifica la configurabilità del reato in presenza di un comportamento attivo oppure **omissivo** allorché sussista una posizione di garanzia *ex art.* 40, cpv., c.p., capace di innescare le forme di responsabilità per mancato impedimento dell'evento<sup>22</sup>. Sul punto, riveste peculiare rilievo la posizione dei soggetti cui è imposto *ex lege* l'obbligo di adottare speciali certificazioni per prevenire eventuali incendi<sup>23</sup>, di chi eserciti attività imprenditoriale, nonché di coloro che compiano attività dotate di un rischio intrinseco particolarmente elevato di provocare il divampare delle fiamme<sup>24</sup>. Una specifica posizione di garanzia è, altresì, imputata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto ad

«assicura[re], anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale»<sup>25</sup>.

### 1.3. a) la nozione di incendio

Trattandosi di fattispecie causalmente orientate rispetto cui la tutela è, vieppiù, anticipata alla mera esposizione a pericolo della pubblica incolumità, diviene pregnante definire in termini chiari cosa debba intendersi per “**incendio**” dal momento che la portata applicativa di tale nozione condiziona il rilievo penale della

---

<sup>19</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 218.

<sup>20</sup> Quanto alla capacità del diritto punitivo di limitare «l'ambito di operatività della norma [civile] attributiva del diritto», LAI, *Incendio (diritto penale)*, in *Enc. Giur.*, XVI, Roma, 1989, 2.

<sup>21</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 218.

<sup>22</sup> In questo senso già ARDIZZONE, *Incendio*, cit., 321.

<sup>23</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 125 s.

<sup>24</sup> *Ivi*, 127 ss.

<sup>25</sup> D.Lgs. 8.3.2006, n. 139, art. 1, che dispone il riassetto delle funzioni e dei compiti attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

condotta. A ben guardare, detta considerazione rileva con particolare riguardo all'ipotesi di pericolo presunto di cui all'art. 423, comma 1, c.p., ove la discrezionalità dell'organo decidente è imbrigliata dall'automatismo stabilito, a monte, dal legislatore. Al contrario, in caso di incendio di cosa propria (vd. *infra* par. 1.4.) sussisterebbe un maggiore margine di valutazione riservato all'autorità giudiziaria, chiamata ad accertare se, in concreto, lo specifico evento di incendio abbia esposto a rischio un numero indeterminato di persone. In letteratura, invero, si è osservato che la interpretazione costituzionalmente orientata dei delitti *de quo* impone di valorizzare il principio di offensività e ragionevolezza della incriminazione per entrambe le fattispecie<sup>26</sup>.

Orbene, in relazione alla fattispecie di cui al comma primo, una lettura interpretativa piuttosto risalente si accontentava di un'accezione di incendio caratterizzata da forte astrazione così da incriminare le fiamme divampate

«in un capannone (...) anche se isolato su una spiaggia, non circondato da vegetazione e distante da abitazioni, purché il fuoco, per violenza, capacità di propagarsi e vastità, abbia la tendenza a svilupparsi e ad estendersi a tutto l'oggetto materiale del reato, con conseguente difficoltà di estinzione»<sup>27</sup>. Ne derivava la tendenza a concentrare la valutazione in relazione «alle proporzioni del fuoco, alla sua vastità, alla sua estensione e violenza, alla sua capacità distruttiva, alla sua diffusività»<sup>28</sup>.

Nondimeno, detto **percorso ermeneutico** ha subito un significativo mutamento in ragione del plurimo intervento da parte dei giudici costituzionali<sup>29</sup>. Chiamata in più occasioni a pronunciarsi circa la legittimità della fattispecie di incendio di cosa altrui, infatti, la Corte ha escluso il contrasto con il principio di eguaglianza in quanto

«per la sussistenza dei reati (...) di incendio di cosa aliena è necessario che si verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, (...) incendio, cioè un evento tale che sia potenzialmente idoneo – se pur non concretamente – a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità (per l'incendio sono richieste la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco)»<sup>30</sup>. Di talché, «il diritto vivente finisce, se non con l'identificare, certo col ravvicinare assai le fattispecie – di cui si assume la disparità – di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria»<sup>31</sup>.

<sup>26</sup> Quanto alla declinazione del principio di offensività riguardo a «momenti diversi dalla mera tipicità formale, letterale, perché il bene protetto non è appunto un elemento espresso da quella tipicità ma il risultato di quell'interpretazione», DONINI, *Teoria del reato*, in *Digesto pen.*, XIV, Torino, 1999, 221 ss.

<sup>27</sup> Cass. pen. 30.3.1978, n. 12232, in *CED*, 140128-01.

<sup>28</sup> BATTAGLINI-BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, cit., 545.

<sup>29</sup> Con riguardo alla nozione di incendio «in chiave restrittiva», CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 145.

<sup>30</sup> C. cost. 27.12.1974, n. 286.

<sup>31</sup> *Ibidem*. In senso conforme, del resto, anche la decisione di poco successiva C. cost., ord. 30.3.1977,



Fuor di ogni dubbio, del resto, i giudici costituzionali, riferendosi alla imputazione tanto dolosa quanto colposa, ribadiscono che

«la presunzione del conseguente pericolo per la incolumità pubblica, in tanto si giustifica, sul piano logico-giuridico, in quanto l'elemento materiale del delitto considerato – identico anche per l'ipotesi colposa – e cioè, il fuoco-incendio, abbia caratteristiche tali da renderne deducibile in via normale il pericolo per la incolumità pubblica. Perciò dottrina e giurisprudenza pressoché univoche ritengono che non basti un qualunque fuoco volontariamente appiccato su cosa altrui perché si verifichi l'elemento materiale del delitto di incendio, ma che occorran, invece, una entità dell'incendio ed una collocazione della cosa incendiata idonee, nelle circostanze date, a provocare pericolo per la incolumità pubblica. Se queste condizioni non si verificano – se cioè l'entità dell'incendio o la collocazione della cosa incendiata sono tali da escludere la possibilità dell'evento pericoloso – l'agente non è punibile, per il titolo di cui all'art. 423, primo comma, cod. pen., (né, a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 449, primo comma, cod. pen.)»<sup>32</sup>.

L'intervento della Corte Costituzionale, quindi, chiarisce che – a dispetto della distinzione testuale – tanto l'incendio di cosa altrui quanto l'incendio di cosa propria impongono al giudice di accertare in sede processuale l'esposizione a pericolo della incolumità pubblica, quanto meno in termini potenziali<sup>33</sup>. Viceversa, se la dimensione delle fiamme, la loro collocazione o l'oggetto materiale del reato precludono la possibile messa a rischio del bene giuridico, la condotta non è da considerare penalmente rilevante né a titolo di dolo né a titolo di colpa. Il contributo interpretativo conferma la

«consolidata tendenza (dottrinale e giurisprudenziale) a 'scomporre' la rigida presunzione legislativa di pericolo comune in una serie di note caratterizzanti, indispensabili per apprezzare la tipicità o meno del fatto storico»<sup>34</sup>.

---

n. 58, ove i giudici si limitano a ribadire la soluzione ermeneutica adottata nella pronuncia n. 286/1974.

<sup>32</sup> C. cost. 16.7.1979, n. 71, precisando i giudici che «[s]i deve, comunque, concludere che le scelte del legislatore, erano e rimangono espressione di una discrezionalità che, in quanto riferita a due fattispecie tipiche a costituire le quali è stato preso in considerazione anche il rapporto – di proprietà oppure no – tra l'agente e la cosa incendiata, rendono costituzionalmente non censurabile la differenza di trattamento dell'una rispetto all'altra. Soltanto il legislatore potrà, infatti, ritenere l'opportunità o meno di modificare la disciplina normativa in esame, unificando il trattamento penale delle due fattispecie e scegliendo la soglia di pericolosità, presunta o concretamente accertata, alla quale rapportare per entrambe l'evento, appunto, di pericolo».

<sup>33</sup> Per approfondire, con particolare riguardo alla funzione ermeneutica esercitata dal principio di offensività con specifico riguardo alle fattispecie di incendio nella giurisprudenza costituzionale, si veda MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., 265 ss.

<sup>34</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 224.

Di talché, il riferimento a elementi indizianti, che rimarcano la possibile pericolosità della condotta, asseconda un paradigma di pericolo astratto<sup>35</sup> che supera gli automatismi presuntivi *iuris et de iure*<sup>36</sup>, imponendo al giudice un raffronto tra la disposizione di legge e il dato di realtà<sup>37</sup>.

Sostanzialmente recependo le direttrici di tale orientamento ermeneutico, quindi, la giurisprudenza di legittimità ribadisce la necessità di distinguere la nozione di “**fuoco**” da quella di “incendio” giacché in quest’ultimo caso deve trattarsi di un fuoco che “divampa irrefrenabilmente”,

«con fiamme divoratrici che si propagano con potenza distruttiva, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone»<sup>38</sup>.

Sicché, l’incendio è tale nel momento in cui il fuoco tenda a espandersi e a rendere ardui gli sforzi impiegati per estinguerlo<sup>39</sup>.

#### **1.4. b) incendio di cosa altrui e incendio di cosa propria**

Il legislatore del 1930 sceglie di distinguere il regime normativo applicabile a seconda che oggetto materiale della condotta illecita sia una cosa altrui o una cosa propria. Come accennato (vd. *supra* par. 1.3.), infatti, l’art. 423, comma 2, c.p., richiede che il giudice accerti “se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica”, identificando così una fattispecie di pericolo concreto da giustapporre all’ipotesi di pericolo astratto, o presunto, di cui al primo comma. Il fondamento di una simile distinzione, che peraltro non trova seguito nel successivo inserimento del reato di incendio boschivo *ex art. 423-bis c.p.*, è di regola ricondotto alla tutela accentuata che un ordinamento di stampo liberale riconosce al diritto di proprietà: le limitazioni alla pretesa di godere e disporre del proprio bene si giustificano solo se si espone a effettivo pericolo un numero indeterminato di persone<sup>40</sup>.

<sup>35</sup> Con riguardo alle torsioni tra le fattispecie di incendio quali reati di pericolo astratto o presunto e i principi costituzionali, CORNACCHIA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 383, nonché FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2012, 514. Quanto, poi, alla possibilità di considerare la fattispecie in esame quale reato di pericolo “solo apparentemente astratto”: CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit., 159.

<sup>36</sup> Quanto, invero, alla tendenza della Corte Costituzionale ad ammettere il pericolo presunto “in sede di controllo del contenuto di disvalore del reato”, si veda PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, I, 1998, 360.

<sup>37</sup> Sul rapporto tra giudici comuni e giudici di costituzionali in relazione alle norme incriminatrici di pericolo, si rinvia a MANES-NAPOLEONI, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di legittimità in materia penale*, Torino, 2019, 113 ss.

<sup>38</sup> Cass. pen. 23.2.2017, n. 14263, in *CED*, 269842-01, nonché in senso conforme Cass. pen. 29.10.2008, n. 43126, in *CED*, 242459-01.

<sup>39</sup> Si veda Cass. pen. 5.12.2003, n. 4981, in *CED*, 229665-01.

<sup>40</sup> Per approfondire con riguardo al dibattito parlamentare che ha portato alla formulazione dell’art.

Chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del dualismo normativo in esame, infatti, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che la scelta di conservare le due fattispecie è da imputare all'esercizio di discrezionalità legislativa nell'assumere scelte di politica criminale e, quindi, non censurabile alla luce del parametro costituzionale<sup>41</sup>. Nondimeno, come osservato nel paragrafo precedente, l'interpretazione delle due disposizioni ha gradatamente assunto un carattere se non identico quanto meno assimilabile dal momento che tanto in caso di pericolo astratto quanto in caso di pericolo concreto il giudice deve valutare, rispettivamente, il possibile o effettivo rischio per l'incolumità pubblica. Si tratta di una soluzione ermeneutica non di poco momento dal momento che valorizza il canone dell'offensività in chiave interpretativa allo scopo di consolidare la determinatezza del precetto e agevolarne la conoscibilità da parte dei consociati. Orbene, nel caso l'incendio si sviluppi su un bene altrui, vero è che occorre accertare l'esposizione a pericolo della incolumità pubblica. Tuttavia, si tratta di una verifica orientata al canone della possibilità dal momento che non può tralasciarsi il carattere astratto del pericolo in questione<sup>42</sup>. Al contrario, quando si tratti di una cosa propria, il vaglio giudiziale deve spingersi a sondare l'effettiva esposizione a pericolo nei confronti di un numero indeterminato di persone.

In particolare, il reato in esame non può dirsi integrato laddove manchino i requisiti strutturali che caratterizzano l'"incendio", distinguendolo dalla nozione di "fuoco" irrilevante ai sensi dell'art. 423 c.p. Nondimeno, l'interpretazione giurisprudenziale tende ad affermare che il pericolo per l'incolumità pubblica può scaturire non solo direttamente dalle fiamme bensì, pure, da accadimenti che ne sono mera conseguenza: si pensi, a titolo di esempio, al **fumo**, al **calore**, ai **gas nocivi** che possano essere sprigionati dai materiali bruciati purché sia riscontrabile un "rapporto di causa ad effetto con l'incendio, senza soluzione di continuità"<sup>43</sup>.

Emerge, allora, in termini piuttosto espliciti, la necessità di chiarire il significato da ricondurre alla nozione di "**altruità**" quale elemento normativo della fattispecie che segna il confine della disciplina applicabile. Sul punto, non potendo che procedere per cenni, a fronte della tradizionale alternativa tra le posizioni pancivilistiche, che propongono di far riferimento in termini esclusivi alla disciplina civile, e le teorie autonomistiche, che individuano nozioni proprie della sola sfera penale, occorre considerare anche la posizione "relativistica". Secondo quest'ultimo orientamento, infatti, è preferibile seguire un approccio casistico capace di individuare la soluzione interpretativa più efficace, avendo riguardo al

423 c.p., si veda GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 227 s.

<sup>41</sup> C. cost. 16.7.1979, n. 71, cit., § 4.

<sup>42</sup> Cass. pen. 29.10.2008, n. 43126, cit.

<sup>43</sup> Sul punto, si veda Cass. pen. 1.10.2013, n. 44744, in *CED*, 257555, ove i giudici di legittimità richiamano la sentenza antecedente Cass. pen. 16.10.1991, n. 1034.

parametro teleologico rilevante in ragione delle circostanze materiali sottoposte all'attenzione dell'organo giudicante<sup>44</sup>.

Per quanto riguarda, poi, la ragione giustificatrice del trattamento più favorevole riconosciuto al **proprietario**-soggetto agente, la dottrina è solita mettere in luce la maggiore capacità, tendenzialmente riferita a quest'ultimo, di dominare il fatto. Detto altrimenti, la scelta di appiccare le fiamme a un bene proprio può ricondursi a una modalità di disposizione della cosa legittima giacché esente da rischi per la generalità dei consociati<sup>45</sup>. Sennonché, il medesimo argomento sarebbe logicamente da estendere a chi, titolare di un diritto di godimento o di una situazione di possesso continuativa sulla cosa si dimostri portatore di conoscenze assimilabili a quelle del proprietario. Per contro, la scelta di escludere il **detentore** o il **possessore** dall'area di applicabilità dell'art. 423, comma 2, c.p., impedisce di rinvenire nella norma in questione una *ratio* diversa dal favore verso il diritto di proprietà e chi ne è titolare<sup>46</sup>.

Da ultimo, è da considerare la disputa circa la natura del riferimento testuale al **pericolo per la pubblica incolumità** di cui al comma 2, ossia se debba trattarsi dell'evento del reato o, piuttosto, di una condizione obiettiva di punibilità con le note ricadute in punto di consumazione del reato, configurabilità del concorso di persone e, soprattutto, delimitazione dell'oggetto del dolo.

In merito, infatti, si è sostenuto che tanto l'argomento letterale quanto la Relazione che accompagna il codice Rocco<sup>47</sup> impongano di considerare l'esposizione a pericolo quale condizione obiettiva di punibilità *ex art. 44 c.p.*<sup>48</sup>. In particolare, nel tentativo di offrire una lettura maggiormente in linea con i principi costituzionali, ravvisare una condizione intrinseca di punibilità, capace di condizionare il disvalore della condotta, permetterebbe di configurare un'ipotesi di responsabilità mista di dolo e colpa<sup>49</sup>. Nondimeno, proprio in ossequio all'intento di valorizzare

<sup>44</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 234, secondo cui «l'opinione tradizionale, propensa ad interpretare il concetto di cosa propria in base ai consueti parametri civilistici, secondo lo schema della proprietà in senso formale, si risolve in un'ottica angustamente 'materiale', non consentanea alla direttrice di tutela alla base del delitto di incendio».

<sup>45</sup> *Ivi*, 230, ove l'A. considera in senso critico la tesi secondo cui il trattamento più favorevole sarebbe da giustificare giacché il soggetto che cagiona l'incendio su cosa altrui potrebbe ignorare la presenza di materiali altamente infiammabili o di altre sostanze capaci di accrescere in via esponenziale la diffusione delle fiamme mentre tale pericolo sarebbe pressoché assente trattandosi di cose proprie.

<sup>46</sup> Con riguardo all'ipotesi del bene in comunione *pro indiviso* si rinvia a CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 123.

<sup>47</sup> Il reato di cui all'art. 423, comma 2, c.p., è infatti qualificato come "reato condizionato": si veda per approfondire TASSINARI, *I delitti di incendio*, in *Tratt. Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2010, 54.

<sup>48</sup> VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività*, cit., 656. In tal senso, si veda Cass. pen. 29.9.1982, n. 937, in *CED*, 157238; Cass. pen. 13.4.1971, n. 527, in *CED*, 119970.

<sup>49</sup> Per approfondire in tema di responsabilità mista di dolo e colpa si veda, di recente, MATTHEUDAKIS,

l'imputazione colpevole del fatto di reato, numerose voci in letteratura – e altresì in giurisprudenza<sup>50</sup> – hanno sostenuto che sia preferibile qualificare il pericolo per l'incolumità pubblica quale vero e proprio evento della fattispecie delittuosa così da identificare in termini puntuali gli elementi costitutivi del precetto in esame e, di conseguenza, l'oggetto del dolo d'incendio<sup>51</sup>. D'altro canto, per evitare una *interpretatio abrogans* delle condizioni obiettive di punibilità, è stato affermato che

«deve (...) essere seguita la tesi che ravvisa nel “pericolo per l'incolumità pubblica” un elemento costitutivo della fattispecie legale, in quanto partecipa della decisione del fatto, o, meglio, rende esplicito un connotato del fatto già implicato nella realizzazione dell'evento “incendio”»<sup>52</sup>.

In argomento, è stato, altresì, osservato che la lettura offerta dalla Corte Costituzionale che tende ad “assimilare” le due fattispecie superando le preclusioni assolute del paradigma presuntivo e richiedendo anche in presenza di cose altrui la verifica (astratta) del pericolo per la pubblica incolumità riduce la portata della discussione in esame, relativizzando le conseguenze che è possibile trarre dalle diverse qualificazioni normative<sup>53</sup>.

### **1.5. c) il dolo**

Con particolare riguardo all'elemento soggettivo, è anzitutto opportuno precisare che il soggetto agente deve rappresentarsi il pericolo che la propria azione può comportare per un numero indeterminato di persone. Nel dettaglio, non occorre la consapevolezza circa la presenza di più persone nel momento in cui si appicca il fuoco, o si cagiona altrimenti l'incendio, bensì oggetto di rappresentazione da parte del reo devono essere quei peculiari caratteri che contraddistinguono l'accadimento incendiario, distinguendolo da fiamme irrilevanti *ex art. 423 c.p.*, e giustificano la stessa anticipazione della tutela penale. In altri termini, il soggetto agente deve rappresentarsi la diffusività e la difficoltà di spegnere e,

---

*L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, Bologna, 2020, 39 s., 93 ss.

<sup>50</sup> Cass. pen. 10.2.1988, n. 10247, in *CED*, 179480; Cass. pen. 12.5.1976, n. 466, in *CED*, 135076.

<sup>51</sup> CORNACCHIA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 384. In questa direzione, TASSINARI, *I delitti di incendio*, cit., 54, ove l'A. supera convincentemente gli argomenti della tesi contraria, nonché LAI, *Incolumità pubblica (reati contro la)*, cit., 2, secondo cui l'incolumità pubblica è “elemento costitutivo di tipo normativo extragiuridico” quale oggetto dell'evento di pericolo *ex art. 423, comma 2, c.p.*, e 424, comma 1, c.p.

<sup>52</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 151.

<sup>53</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 231.

quindi, dominare il fuoco quali elementi che rischiano di compromettere l'integrità fisica se non, addirittura, la vita di un novero di indeterminato di persone<sup>54</sup>.

In relazione ai delitti di incendio, peraltro, si è soliti ammettere la configurabilità tanto del dolo intenzionale quanto del **dolo diretto** e del **dolo eventuale**. Tracciando in termini di estrema sintesi le principali differenze tra le tre diverse tipologie, si ha un'ipotesi da imputare a titolo di dolo intenzionale ove il reo provochi l'incendio allo scopo di generare, per l'appunto, un fuoco di carattere diffusivo e di cui risulti arduo lo spegnimento. Diversamente, si tratterà di dolo diretto allorché l'incendio non costituisca il fine principale che guida l'azione bensì un accadimento collaterale che, nondimeno, il soggetto agente si rappresenta in termini di certezza o alta probabilità. In tale prospettiva, qualora l'azione delittuosa sia posta in essere nonostante la previsione della possibile lesione della pubblica incolumità, il delitto sarà da imputare a titolo di dolo eventuale in base al complesso paradigma che regola tali tipologie di reato.

Il rilievo del coefficiente psicologico, del resto, emerge in relazione alla necessità di distinguere le forme di imputazione dolosa dall'**ipotesi colposa** ex art. 449 c.p.<sup>55</sup>. Al riguardo, infatti, è utile considerare che, in assenza dell'elemento volitivo, è altresì possibile che la condotta che cagiona l'incendio sia da ritenere penalmente rilevante se il giudice accerti la sussistenza dei criteri che disciplinano le forme di responsabilità colposa<sup>56</sup>. Ad avviso della giurisprudenza, invece, il concorso tra forme di imputazione dolosa e colposa è configurabile solo allorché si faccia riferimento a individui diversi<sup>57</sup>. In argomento, sembra, infine, utile menzionare l'orientamento interpretativo che riconosce la responsabilità a titolo di colpa del titolare di posizione di garanzia che, a fronte di un fuoco divampato per **cause indipendenti dalla propria azione od omissione** ovvero finanche accidentali, non compia tempestivamente ogni atto in suo potere per contrastare il divampare delle fiamme<sup>58</sup>.

<sup>54</sup> Nella decisione Cass. pen. 23.2.2017, n. 14263, cit., infatti, i giudici di legittimità confermano le argomentazioni della giurisdizione di merito che riscontra la presenza di un incendio doloso raggiunta la prova della «coscienza e volontà di cagionare un fuoco di rilevante dimensioni» atteso che nel processo sono emersi elementi circa la «consapevolezza che le fiamme avrebbero prodotto effetti distruttivi e gravemente lesivi per le cose e gli eventuali occupanti l'alloggio» colpito dall'incendio.

<sup>55</sup> Si veda, a titolo di esempio, la pronuncia Cass. pen. 1.10.2013, cit., in cui la Corte esamina l'imputazione colposa in relazione alle «proporzioni, alla tendenza a progredire ed alle difficoltà di spegnimento» dell'incendio.

<sup>56</sup> Cass. pen. 9.4.2015, n. 22793, in *CED*, 263895.

<sup>57</sup> Cass. pen. 9.5.2002, n. 43464, in *CED*, 223543-01, ove la Corte esclude che reati di incendio doloso o colposo possano coesistere in relazione a uno stesso imputato.

<sup>58</sup> Cass. pen. 8.6.2010, n. 31680, in *CED*, 248104, in cui i giudici affermano che «in tema di incendio, la circostanza che il fuoco sia sorto per causa accidentale o sia stato appiccato da altri non esclude che chi, colposamente, ha creato le condizioni per il propagarsi dell'incendio anche altrove, risponda a tale titolo del reato di cui all'art. 449 del codice penale».

### 1.6. d) configurabilità del tentativo

Con riguardo alla configurabilità del tentativo in relazione ai delitti in materia di incendio, riemerge la distinzione tra le fattispecie di cui all'art. 423, comma 1, c.p., e 423, comma 2, c.p.

In particolare, infatti, in dottrina si è sostenuto che mentre maggiori perplessità sorgono con riguardo all'applicabilità dell'art. 56 c.p. a ipotesi di pericolo astratto quale fattispecie di "pericolo di pericolo" – con la conseguente sproporzionata anticipazione dell'incidenza della pena – sia viceversa possibile ammettere il reato di incendio di cosa propria nella forma tentata<sup>59</sup>. Nondimeno, la stessa giurisprudenza ha seguito orientamenti ondivaghi atteso che, a fronte di alcune decisioni che escludono radicalmente forme di responsabilità a titolo di tentativo<sup>60</sup>, numerose pronunce si impegnano, invece, nel declinare i requisiti normativi della fattispecie tentata in relazione all'art. 423 c.p.<sup>61</sup>.

Al riguardo, invero, è piuttosto complesso individuare gli **atti esecutivi** che rendano punibile la fattispecie ex art. 56 c.p.<sup>62</sup>: occorre, infatti, che le fiamme abbiano le caratteristiche per progredire o diffondersi ma non raggiungano la vastità o la difficoltà di controllo capaci di integrare l'evento disastroso a cui corrisponde la consumazione del reato<sup>63</sup>. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di ritenere sussistente l'ipotesi di delitto tentato ancorché il fuoco non fosse stato ancora appiccato qualora il soggetto agente fosse stato sorpreso

«sul punto di attivare l'innescò da lui preparato, onde appiccare l'incendio alla vegetazione circostante; il che è idoneo a provare la commissione, da parte del ricorrente, di un significativo iniziale segmento attuativo della fattispecie criminosa contestatagli, non portata a consumazione per cause indipendenti dalla sua volontà»<sup>64</sup>.

Una diversa questione problematica, peraltro, attiene alla necessità di distinguere tra il tentativo di incendio e il **tentativo di danneggiamento seguito da incendio** di cui all'art. 424 c.p. (vd. *infra* par. 3). In merito, l'interpretazione giu-

<sup>59</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 242.

<sup>60</sup> Si veda, in particolare, la sentenza invero piuttosto isolata, Cass. pen. 7.11.1995, n. 175, in *CED*, 203344, ove i giudici escludono la configurabilità del tentativo proprio con riguardo all'incendio di cosa propria. In senso analogo, Cass. pen. 13.11.1997, n. 6392, in *CED*, 209832.

<sup>61</sup> Ammette la configurabilità del delitto tentato in relazione alla fattispecie di cui all'art. 423 c.p. Cass. pen. 7.2.1997, n. 5362, in *CED*, 207813.

<sup>62</sup> Con riguardo alla necessità che, trattandosi di reati di pericolo, la verifica di idoneità degli atti sia calibrata in modo tale da saggiare l'effettiva pericolosità del tentativo punibile, MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1992, 442 ss.

<sup>63</sup> Osserva, del resto, LAI, *Incolumità pubblica (reati contro la)*, cit., 5, che il reato di incendio di cosa altrui insiste sulla «causazione volontaria di un tipico evento di danno consistente nella diffusione di fiamme su vasta superficie».

<sup>64</sup> Cass. pen. 11.2.2013, n. 16612, in *CED*, 255643.

risprudenziale ha chiarito che la differenza tra le due ipotesi di reato insiste sul coefficiente intellettuale. Mentre il reato di cui all'art. 424 c.p., infatti, richiede il dolo specifico, così che il fuoco diventi strumento finalizzato al danneggiamento in via esclusiva e in assenza di alcuna rappresentazione circa la messa in pericolo della incolumità pubblica, l'art. 423 c.p., anche nella forma tentata, impone l'accertamento della volontà di cagionare fiamme dotate di potenzialità diffusive e ardue da governare<sup>65</sup>.

### 1.7. e) rapporti con altre figure di reato

I delitti di incendio pongono non pochi problemi interpretativi in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, dato che è possibile ravvisare profili di contiguità con diverse fattispecie.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità si è a lungo impegnata nel distinguere il reato in questione rispetto, prima, alla fattispecie di **danneggiamento seguito da incendio** di cui all'art. 424 c.p. e, poi, al reato di **incendio boschivo**, rispettivamente valorizzando l'elemento soggettivo (vd. *infra* par. 3) e l'oggetto materiale del reato (vd. *infra* par. 2).

Quanto, invece, all'ipotesi di cui all'**art. 642 c.p.**, i giudici di legittimità hanno chiarito che

«il deterioramento e l'occultamento di cose proprie, al fine di conseguire il prezzo di una assicurazione contro gli infortuni, costituenti l'elemento materiale del reato di cui all'art. 642 cod. pen., possono essere cagionati con qualsiasi mezzo. Ma se l'uso di un determinato mezzo costituisce di per sé stesso reato, quest'ultimo concorre materialmente con quello di fraudolenta distruzione della cosa propria, a norma del comma primo dell'art. 81 cod. pen.»<sup>66</sup>; di talché, «se il mezzo adoperato è l'incendio della cosa propria e ne è derivato pericolo per la pubblica incolumità, il delitto d'incendio (...) concorre materialmente con quello dell'art. 642 cod. pen., in quanto, sebbene il fatto sia unico, si sono violate due diverse disposizioni di legge, senza che ricorra l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen.»<sup>67</sup>.

È, vieppiù, configurabile il concorso tra il reato di incendio e il delitto di omicidio, anche in forma tentata, atteso che la giurisprudenza tende a distinguere il pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 423 c.p. dalla tutela per la vita e la integrità del singolo che viene in rilievo nel secondo caso<sup>68</sup>. Al riguardo, la Corte di legittimità ha peraltro affermato che

<sup>65</sup> Cass. pen. 7.5.2003, n. 25781, in *CED*, 227377. Nonché, in senso analogo con particolare riguardo all'ipotesi di incendio tentato, Cass. pen. 11.2.2013, n. 16612, cit.

<sup>66</sup> Cass. pen. 9.4.2018, n. 39767, in *CED*, 273846.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> Cass. pen. 27.5.2010, n. 27542, in *CED*, 247708.



«la preclusione del *ne bis in idem* sussiste soltanto se si verte in ordine ad un unico fatto, mentre non vi è preclusione nell'ipotesi di concorso formale di reati, anche quando si sia già formato il giudicato in relazione ad uno degli eventi giuridici cagionati con un'unica azione purché il giudizio sul secondo evento non si ponga in una situazione di incompatibilità logica col primo. Ne consegue che è ammissibile l'esercizio dell'azione penale per il reato di tentato omicidio, quando sia già intervenuta sentenza definitiva per il reato di tentato incendio»<sup>69</sup>.

## 2. Il delitto di incendio boschivo ex art. 423-bis c.p.

Il reato in questione è stato introdotto a partire dal 2000 allo scopo di meglio fronteggiare il fenomeno sempre più frequente e invasivo degli incendi boschivi, il più delle volte da imputare all'azione dolosa umana<sup>70</sup>. È proprio per far fronte all'emergenza, che periodicamente si ripropone sul territorio nazionale, che si giustifica il più recente intervento legislativo teso a rafforzare il presidio punitivo<sup>71</sup>. La prospettiva di riferimento, in particolare, si conferma su basi general-preventive, intendendo la sanzione penale quale strumento di minaccia capace di conformare il comportamento dei consociati attraverso la deterrenza indotta dall'inaspirarsi del castigo<sup>72</sup>. Il reato di cui all'art. 423-bis c.p.<sup>73</sup>, infatti, rappresenta una disposizione speciale rispetto alle precedenti ipotesi delittuose e prevede una cornice edittale più aspra, che muove da un minimo di quattro a un massimo di dieci anni di reclusione<sup>74</sup>.

In riferimento alle fattispecie ex art. 423 c.p., allora, occorre anzitutto osservare che il legislatore ha scelto di equiparare il **trattamento sanzionatorio**, indipendentemente dell'appartenenza o meno dei beni al reo e, quindi, ha espressamente stabilito che la medesima pena sia da applicare

«su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui».

---

<sup>69</sup> Così recita la massima della decisione Cass. pen. 18.5.2004, n. 27717, in *CED*, 228724.

<sup>70</sup> La disposizione in questione è stata introdotta dall'art. 11, L. 21.11.2000, n. 353, che riproduce l'art. 1, D.L. 4.8.2000, n. 220, convertito in L. 6.10.2000, n. 275.

<sup>71</sup> Si tratta, in particolare, dell'art. 6, D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito in L. 8.11.2021, n. 155.

<sup>72</sup> In questi termini, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 516.

<sup>73</sup> La novella di cui al citato D.L. 8.9.2021, n. 120, invero, ha escluso il rilievo penale in caso di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, in connessione con quanto previsto dall'art. 5 del suddetto decreto nonché con le modifiche apportate alla L. n. 353/2000.

<sup>74</sup> Quanto all'opportunità di inquadrare il reato *de quo* quale esempio di «legislazione emergenziale, connotata in maniera 'fortemente simbolica'» così da stabilire sanzioni elevate per fenomeni che destano particolare allarme sociale, si veda CADOPPI-VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*, cit., 204.

D'altronde, si è osservato che l'oggetto materiale del reato speciale è parte del patrimonio forestale pubblico, giustificandosi in tal senso la scelta di politica criminale di segno assimilativo compiuta dal legislatore.

Per quanto riguarda, invece, il **bene giuridico** presidiato dalla fattispecie in esame, è utile notare che il testo della disposizione stabilisce, al comma 4, una circostanza aggravante speciale per il caso in cui l'incendio cagioni un pregiudizio "grave, esteso e persistente all'ambiente". Al riguardo, si è affermato, allora, che l'incendio boschivo è da ascrivere al novero dei reati plurioffensivi: il bene giuridico dell'incolumità pubblica è affiancato da altri interessi a carattere generale e, in particolare, il patrimonio forestale nonché, quale bene finale, l'ambiente<sup>75</sup>. Il rilievo polivalente della previsione di cui all'art. 423-bis, c.p., si giustifica, del resto, in considerazione delle peculiarità dell'oggetto materiale dell'illecito. Nondimeno, non è mancato chi in letteratura ha messo in luce le peculiarità della disposizione in esame tanto da considerarla «una sorta di sotto-sistema punitivo virtualmente autonomo»<sup>76</sup>. In particolare, secondo tale prospettiva, la sanzione penale intende offrire presidio solo indiretto alla vita e alla integrità fisica di un numero indeterminato di persone attesa la primazia che il legislatore accorda alla protezione del patrimonio forestale e dell'ambiente<sup>77</sup>. Di qui, la possibilità di qualificare l'incendio boschivo quale **reato di danno**: è ben possibile che la fattispecie sia integrata a prescindere dall'esposizione a pericolo della pubblica incolumità se dal fuoco deriva la compromissione del bene ambiente<sup>78</sup>. Del resto, in tale prospettiva potrebbe leggersi l'aggravio del trattamento sanzionatorio introdotto dalla novella del 2021 e di cui si dirà in conclusione del paragrafo.

Rispetto alla descrizione del fatto di reato, riveste eguale rilievo la definizione di incendio quale elemento capace di connotare il disvalore dell'illecito. Al riguardo, occorre premettere che l'interprete trova ausilio non solo nella precedente interpretazione della corrispondente circostanza aggravante *ex art. 425 c.p.* – superata poi dalla previsione di una fattispecie di reato autonoma – bensì, pure, nella normativa extra-penale che disciplina la materia ambientale. D'altro canto, è la stessa **L. n. 353/2000** a stabilire *ex art. 2* che per incendio boschivo si debba intendere

«un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».

<sup>75</sup> *Ibidem.*

<sup>76</sup> TASSINARI, *I delitti di incendio*, cit., 56.

<sup>77</sup> CORNACCHIA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 385.

<sup>78</sup> *Ibidem.*

Tanto premesso, la giurisprudenza ribadisce la necessità di accertare, anche con riguardo al reato *ex art. 423-bis c.p.*, che si tratti di un incendio di proporzioni significative e difficile da domare così da risultarne arduo il processo di spegnimento. Tuttavia, al fine di garantire massima protezione all'ambiente e al patrimonio forestale, la Corte di legittimità ha altresì promosso una lettura estensiva della disposizione in parola giacché

«[l']elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (...) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a **'boscaglia'**, **'sterpaglia'** e **'macchia mediterranea'**, atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita»<sup>79</sup>.

Una peculiare differenza, invece, si riscontra con riguardo all'**elemento soggettivo**. Il legislatore, infatti, ha scelto di non introdurre una fattispecie ulteriore seguendo il modello offerto dagli artt. 423 e 449 c.p. Piuttosto, è la stessa disposizione di cui all'art. 423-bis c.p. che include tanto l'imputazione dolosa quanto l'imputazione per colpa, con conseguente adeguamento del trattamento sanzionatorio corrispondente.

In aggiunta, la norma incriminatrice prevede due **circostanze aggravanti speciali**: la sanzione è, infatti, aumentata, ai sensi del comma 3, sia in caso di responsabilità dolosa che colposa, «se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento»<sup>80</sup>. Come accennato, la pena base è, altresì, incrementata, secondo quanto previsto dal comma 4, «se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

In seguito all'ultimo intervento legislativo, sono state, peraltro, introdotte due **circostanze attenuanti a effetto speciale** per l'ipotesi in cui il reo si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, oppure, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia provveduto concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi<sup>81</sup>, nonché abbia aiutato l'autorità pubblica nel ricostruire il fatto, individuare l'autore o sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei delitti<sup>82</sup>.

Da ultimo, nell'ipotesi in cui l'incendio boschivo sia compiuto con dolo, il legislatore completa il **regime sanzionatorio** prevedendo pene accessorie e di-

<sup>79</sup> Cass. pen. 6.10.2020, n. 31345, in *CED*, 279763. In senso conforme, Cass. pen. 24.3.2015, n. 23411, in *CED*, 263897, ove i giudici hanno sanzionato l'incendio appiccato in un terreno di campagna caratterizzato da una diffusa macchia mediterranea, e Cass. pen. 4.3.2008, n. 14209, in *CED*, 239766.

<sup>80</sup> La portata della circostanza aggravante in esame è stata estesa a opera del recente intervento realizzato dal menzionato D.L. 8.9.2021, n. 120.

<sup>81</sup> Il riferimento è al nuovo comma quinto dell'art. 423-bis che prevede una diminuzione di pena dalla metà a due terzi.

<sup>82</sup> Così il nuovo comma 6 dell'art. 423-bis, riducendo la sanzione da un terzo alla metà.

verse ipotesi di confisca a danno del reo<sup>83</sup>. In particolare, ai sensi dell'art. 423-ter, c.p., in caso di condanna non inferiore a due anni, si applica la **pena accessoria** dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego nonché, a prescindere da soglie quantitative, l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi. È, altresì, estesa l'interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'**art. 32-quater**, c.p., alle ipotesi di incendio boschivo doloso. Su modello di quanto previsto dall'art. 452-undecies, c.p., l'art. 423-quater, c.p., introduce una nuova **confisca obbligatoria** per i proventi e i beni strumentali del reato che non appartengano a soggetti terzi e, secondo quanto previsto dal comma 2, la **confisca per equivalente** del profitto e del prodotto dell'illecito, precisando che i beni confiscati sono da destinare al ripristino dei luoghi danneggiati dal rogo (comma 3). La norma stabilisce, infine, che la misura ablatoria non si applichi qualora il reo abbia provveduto efficacemente al ripristino dello stato dei luoghi.

### 3. Il delitto di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p.

La fattispecie di cui all'art. 424 c.p. sanziona la condotta di chiunque appicchi il fuoco a una cosa propria o altrui "al solo scopo di danneggiare la cosa altrui". Il legislatore condiziona la punibilità del reato in esame al fatto che ne derivi il pericolo di un incendio e non si tratti di ipotesi riconducibile all'art. 423-bis c.p. secondo il noto meccanismo delle clausole di sussidiarietà espressa. In aggiunta, se dal fatto deriva un vero e proprio incendio, il comma 2 e il comma 3 dell'art. 424 c.p. stabiliscono rispettivamente che si applichi la fattispecie di incendio o di incendio boschivo a seconda dell'oggetto materiale del reato. Orbene, prima di passare a esaminare gli elementi oggettivi del reato, è d'uopo soffermarsi brevemente sul **bene giuridico** protetto. La collocazione sistematica della disposizione, infatti, la pone a presidio dell'incolumità pubblica in ossequio all'interpretazione maggioritaria offerta dalla giurisprudenza di legittimità. Nondimeno, è stato puntualmente rilevato che l'art. 424 c.p. manifesta le vestigia dell'antico dualismo tra interesse collettivo e patrimoniale che caratterizzava storicamente anche i delitti di incendio<sup>84</sup>. In particolare, infatti, la norma incriminatrice pare tutelare un bene giuridico a carattere "complesso" che assomma il patrimonio alla pubblica incolumità<sup>85</sup>.

<sup>83</sup> Il riferimento è all'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 8.9.2021, n. 120.

<sup>84</sup> TASSINARI, *I delitti di incendio*, cit., 62.

<sup>85</sup> LAI, *Incendio (diritto penale)*, cit., 2.

### 3.1. a) elemento oggettivo, configurabilità del tentativo e rapporti con altri reati

Come accennato nel paragrafo antecedente, la condotta penalmente rilevante consiste nell'appicare il fuoco. Tuttavia, il disvalore della fattispecie è fortemente condizionato dal **dolo specifico**: le fiamme, che possono colpire indifferente-mente il bene proprio o altrui, devono essere cagionate allo scopo di danneggiare un bene d'altri, non essendo altrimenti possibile riconoscere al fatto alcuna connotazione tipica *ex art.* 424 c.p.<sup>86</sup>.

La condotta tipizzata presenta un duplice profilo di complessità dal momento che affianca livelli diversi, appartenenti a *ratio* contrapposte in termini di danno e pericolo, cioè a dire il danneggiamento e il pericolo di incendio. In particolare, mentre la norma richiede che il fuoco sia appiccato alla cosa propria o altrui e cagioni, quindi, un danno, la punibilità rimane sospesa fintanto che non sopraggiunga il pericolo di un evento incendiario, diffusivo e difficile da domare.

Quanto, dunque, al “**pericolo di un incendio**”, è sorto un acceso dibattito circa la natura dell'espressione utilizzata dal legislatore e, di conseguenza, sul momento consumativo del reato in esame. Al riguardo, la giurisprudenza maggioritaria rinviene una **condizione obiettiva di punibilità** con la conseguenza che il pericolo di incendio ben può rappresentare una conseguenza non voluta della condotta<sup>87</sup>. Una simile tesi, peraltro sostenuta da parte della letteratura, incontra però diversi antagonisti che sostengono la necessità di qualificare in termini diversi la fattispecie in esame. In particolare, è stato affermato che il reato di cui all'art. 424 c.p. è da inquadrare nel novero dei **reati complessi**, assommando quindi fattispecie a loro volta penalmente rilevanti quali elementi costitutivi dell'illecito, ossia le ipotesi di danneggiamento e d'incendio compiuto a titolo di colpa. Tuttavia, questa ricostruzione non convince gran parte dei commentatori giacché il legislatore si limita a punire un fatto riconducibile al danneggiamento cui segue, in alternativa, il pericolo di incendio o l'evento incendiario per le ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3. Si tratta, quindi, secondo una diversa ricostruzione, di uno schema differente rispetto a quello del reato complesso e, piuttosto, da riferire al modello dell'illecito preterintenzionale o, al più, del delitto aggravato dall'evento. Sennonché, anche questa seconda direttrice interpretativa incontra le critiche di coloro che mettono in rilievo l'alterità tra i beni giuridici protetti dal reato base, il patrimonio, e, invece, dall'accadimento non voluto che deve mettere, quanto meno, in pericolo la pubblica incolumità<sup>88</sup>. In merito, non è mancato chi ha proposto di

<sup>86</sup> Con riguardo, invero, alla possibilità di ricomprendere il disvalore del fatto tipizzato *ex art.* 424 c.p. in riferimento alle ipotesi di danneggiamento e di incendio colposo, si veda CADOPPI-VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*, cit., 203.

<sup>87</sup> Cass. pen. 17.2.1995, n. 6638, in *CED*, 201531, nonché Cass. pen. 7.5.2003, n. 25781, in *CED*, 227377.

<sup>88</sup> Per approfondire con riguardo alla ricostruzione del dibattito dottrinale, si veda TASSINARI, *I delitti*

imputare all'agente il pericolo di incendio quanto meno a titolo di dolo eventuale così da valorizzare il principio di colpevolezza nell'attribuzione della responsabilità penale. Una simile soluzione, tuttavia, presta il fianco al rischio di sfumare i confini tra la fattispecie di incendio e l'art. 424 c.p., in contrasto con la ricostruzione offerta da una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata. È, quindi, stato suggerito, di recente, un interessante correttivo che intende imputare l'evento disastroso a titolo di colpa: tale impostazione corrobora lo sforzo compiuto dai giudici nazionali per superare le residue ipotesi di responsabilità oggettiva, imponendo all'autorità giudiziaria di accertare almeno la prevedibilità dell'accadimento capace di mettere a rischio la incolumità pubblica<sup>89</sup>.

In ogni caso, non sussiste alcun dubbio circa il fatto che *ex art. 424 c.p.* la condotta è punibile allorché determini un pericolo di incendio, ossia la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio “**incendio**”, da desumere in relazione alla situazione di fatto, con riferimento alle dimensioni del fuoco e all'oggetto del danneggiamento<sup>90</sup>. Al riguardo, la Corte di legittimità ha chiarito che

«il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma *ex ante*, rapportato al momento in cui l'autore ha posto in essere la propria azione (...), tenendo conto di come il fatto si è concluso; il giudizio prognostico, inoltre, deve essere a base parziale, ovvero fondato sulla valutazione delle circostanze concrete esistenti al momento dell'azione, senza che possano rilevare fattori eccezionali o sopravvenuti (come, nel caso in esame, l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme)»<sup>91</sup>.

Del resto, non è configurabile il **tentativo** nel delitto previsto dall'art. 424 c.p. dal momento che – per l'appunto – il legislatore ha condizionato la stessa punibilità all'accertamento del pericolo. Detto altrimenti, qualora sia sorto il pericolo di incendio, il reato è da intendere consumato, non sussistendo ulteriori spazi di arretramento della tutela penale *ex art. 56 c.p.*<sup>92</sup>. Per contro, se manca questa condizione, il fatto può al più essere ricondotto al reato di danneggiamento. Detto altrimenti, ove non si verifichi alcun rischio di incendio, sarà integrata la diversa fattispecie di cui all'**art. 635 c.p.**<sup>93</sup>: è da escludere, secondo certa giurisprudenza, una forma di concorso tra le due ipotesi di reato così che qualora sia integrato il pericolo di incendio si configurerà il solo delitto *ex art. 424 c.p.* mentre in assenza

*di incendio*, cit., 64.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> Cass. pen. 22.4.2010, n. 35769, in *CED*, 248585.

<sup>91</sup> Cass. pen. 28.3.2017, n. 37196, in *CED*, 270914.

<sup>92</sup> Cass. pen. 8.3.2017, n. 17558, in *CED*, 269466. Sul punto, si veda pure Cass. pen. 5.4.1996, n. 2252, in *CED*, 204814.

<sup>93</sup> Con riguardo ai noti interventi di depenalizzazione si richiama il D.Lgs. 15.1.2016, n. 7.

di detto pericolo esclusivamente il reato di danneggiamento<sup>94</sup>. Quanto, infine, ai rapporti tra il reato di danneggiamento seguito da incendio e l'art. 423 c.p. si rinvia al paragrafo che segue.

### 3.2. b) elemento soggettivo

Come accennato in precedenza, l'elemento soggettivo costituisce componente distintiva della fattispecie *ex art. 424 c.p.* nonché il criterio esclusivo di distinzione del precetto *de quo* dai delitti di cui all'**art. 423 c.p.** Nel dettaglio, infatti, il legislatore richiede, affinché si possa configurare un'ipotesi di danneggiamento seguito da incendio, che il soggetto agisca "al solo scopo di danneggiare la cosa altrui": il fine di danneggiare il bene d'altri è così direttrice esclusiva del fatto tipico. Ne discende che il pericolo di incendio, o l'incendio vero e proprio, devono essere estranei all'intento del reo, quand'anche nella forma del dolo eventuale.

In questa prospettiva, infatti, la giurisprudenza unanime afferma che

«[i] delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Sussiste, pertanto, il delitto di incendio di cui all'art. 423 cod. pen. quando l'azione di appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e per la loro violenza, tendano a propagarsi in modo da creare effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Viceversa, sussiste il delitto di danneggiamento seguito da incendio allorché il fatto viene realizzato con il solo intento, e cioè con il dolo specifico, di danneggiare la cosa altrui»<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> Cass. pen. 26.11.1998, n. 1731, in *CED*, 212549, ove i giudici chiariscono che «[p]erché il reato sia configurabile non occorre, come per quello di cui all'art. 423 cod. pen., che il fuoco assuma i caratteri propri dell'incendio, ossia caratteristiche di intensità, di diffusività, di difficoltà di estinzione tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, ma è pur sempre necessario che dal fatto di appiccare il fuoco sorga quanto meno il pericolo di un incendio. Il sorgere di un pericolo di incendio è quindi elemento costitutivo del reato, sicché non sarà ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento quando il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere nemmeno il semplice pericolo di un incendio. In altre parole, commette il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 cod. pen. colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, mentre se tale pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, secondo le ipotesi di cui agli artt. 424 e 423 cod. pen.».

<sup>95</sup> Cass. pen. 17.5.2019, n. 29294, in *CED*, 276402. Nonché, in senso conforme, si consideri a titolo esemplificativo Cass. pen. 25.9.2013, n. 1697, in *CED*, 258942; Cass. pen. 11.2.2013, n. 16612, in *CED*, 255644; Cass. pen. 3.2.2009, n. 6250, in *CED*, 243228.

Peraltro, è proprio con riguardo al dolo specifico di danneggiamento che la giurisprudenza di legittimità tende a escludere la configurabilità del **tentativo**. Dal momento che lo speciale intento del reo riguarda il solo danneggiare e, viepiù, il pericolo di incendio, o l'incendio, sono estranei al dolo anche nelle forme del dolo eventuale, non è possibile accertare la commissione di atti univocamente diretti a commettere il reato *ex art. 424 c.p.*, venendo così meno uno dei requisiti costitutivi del delitto tentato ai sensi dell'art. 56 c.p. Qualora si realizzi il pericolo per la pubblica incolumità, del resto, la fattispecie in esame è da intendere consumata<sup>96</sup>.

#### 4. Le circostanze aggravanti *ex art. 425 c.p.*

L'art. 425 c.p. stabilisce circostanze aggravanti speciali<sup>97</sup> riferibili a tutti i precetti contenuti negli artt. 423 e 424 c.p. in relazione alla natura dei beni, alla loro destinazione nonché al rilievo «che determinati oggetti assumono in seno alla collettività»<sup>98</sup>.

Quanto all'ambito di applicazione, è tuttora discussa la possibilità di applicare l'aggravio sanzionatorio in relazione alla **fattispecie colposa** di cui all'art. 449 c.p. La tesi positiva valorizza l'esplicito richiamo tanto al delitto di incendio quanto al danneggiamento seguito da pericolo di incendio: se la legge ha scelto di applicare le circostanze aggravanti alla fattispecie di cui all'art. 424 c.p., è gioco-forza irragionevole escluderne l'applicazione in presenza di fatti di maggiore disvalore che presuppongono il verificarsi dell'evento disastroso<sup>99</sup>. La tesi opposta, invece, sostiene che sia da privilegiare l'interpretazione testuale della disposizione in esame che si riferisce espressamente ai soli artt. 423 e 424, dovendosi escludere il riferimento alla fattispecie colposa<sup>100</sup>.

Con riguardo, invece, alla funzione delle ipotesi circostanziate, convince l'osservazione secondo cui tale disposizione riflette caratteri **plurioffensivi** così da integrare "lo spettro dell'oggetto giuridico presidiato" dalle fattispecie base<sup>101</sup>. Ne deriva la possibilità di contestare, a seconda della specificità delle contingenze concrete, più circostanze in concorso tra loro purché si faccia riferimento a "numeri" diversi così da non elidere le ragioni di ordine che hanno guidato il legislatore nella formulazione della disposizione.

<sup>96</sup> TASSINARI, *I delitti di incendio*, cit., 66.

<sup>97</sup> Quanto alla relativa disciplina, nonché alla possibilità di applicare le circostanze aggravanti in caso di delitto tentato, si veda CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 170 s.

<sup>98</sup> *Ivi*, 169.

<sup>99</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 237.

<sup>100</sup> CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 169.

<sup>101</sup> GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., 237.



Tanto premesso, il legislatore ha individuato *ex art.* 425 c.p. particolari categorie di oggetti che richiedono una maggiore intensità dell'intervento penale giacché il loro eventuale incendio è da considerare foriero di rilevanti pericoli<sup>102</sup>. Nondimeno, è stato osservato che il novero di beni individuati dal legislatore è talmente ampio che «ben di rado si potrà avere un delitto d'incendio non aggravato»<sup>103</sup>.

Ebbene, l'art. 425 c.p. inasprisce il trattamento sanzionatorio, innanzitutto, se il fatto è commesso su «edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze». Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che

«l'aggravante di cui all'art. [4]25 c.p. non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale della cosa a servizio pubblico poiché tale disposizione prevede due ipotesi alternative (la natura pubblica ovvero la destinazione pubblica dell'edificio)»<sup>104</sup>.

Pertanto, occorre ammettere l'applicabilità della circostanza in esame sia in ragione della qualità soggettiva del titolare dell'immobile sia considerando la funzione cui è attualmente destinato, anche in parte, l'utilizzo del bene<sup>105</sup>.

La seconda circostanza aggravante, poi, riguarda

«edifici abitati o destinati all'uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque»,

adeguandosi così il disvalore della fattispecie alle esigenze del settore d'impresa<sup>106</sup>. Di recente, il legislatore ha altresì ricompreso le aziende agricole *ex art.* 6, comma 1, lett. c-bis), D.L. 8.9.2021, n. 120.

La terza disposizione considera il caso di pericolo di incendio, o incendio, che coinvolga «navi, o altri edifici natanti, o aeromobili». In merito, la dottrina è solita indicare che il **codice della navigazione** prevede ulteriori aggravati sanzionatori, di natura soggettiva, per l'ipotesi in cui il reato sia compiuto da un componente dell'equipaggio o da personale addetto alla navigazione marina o aerea che si

---

<sup>102</sup> LAI, *Incendio (diritto penale)*, cit., 4, ove l'A. mette in luce il carattere tassativo dell'elencazione operata dal legislatore.

<sup>103</sup> MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 234, ove l'A. precisa che la scelta legislativa è «contrari[a] al principio per cui le aggravanti devono essere costituite da elementi straordinari rispetto all'ipotesi tipica del reato».

<sup>104</sup> Cass. pen. 1.10.2009, n. 40175, in *CED*, 245352, ove la Corte ammette la configurabilità della circostanza aggravante in relazione a un casello ferroviario riconducibile al demanio che tuttavia era stato dismesso.

<sup>105</sup> Per approfondire, si rinvia di nuovo a CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 171.

<sup>106</sup> Quanto alla possibilità di contestare la circostanza aggravante *de quo* con riguardo all'attività artigianale individuale, si veda CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 174.

avvalga delle sue funzioni, oppure dal comandante della nave o dell'aeromobile (art. 1122)<sup>107</sup>.

L'ultima ipotesi, infine, riguarda

«scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili»

giacché la previsione conclusiva che riguardava “boschi, selve o foreste” ha trovato collocazione quale fattispecie autonoma ex art. 423-bis c.p.

## 5. Delitti colposi di danno ex art. 449 c.p. (rinvio)

Per quanto attiene alla disamina delle ipotesi di imputazione colposa, in relazione ai delitti di incendio, si rinvia all'analisi specificamente dedicata all'art. 449 c.p.

### BIBLIOGRAFIA

ARDIZZONE, *Incendio*, in *Digesto pen.*, VI, Torino, 1992; BATTAGLINI-BRUNO, *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1982; BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973; CADOPPI-VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, Parte speciale. Introduzione e analisi dei titoli*, Milano, 2019; CANESTRARI, *Reato di pericolo*, in *Enc. Giur.*, XXVI, Roma, 1991; CANESTRARI-CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolunità pubblica*, in *Tratt. Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Dei delitti contro l'incolunità pubblica*, Torino, 2010; CORBETTA, *Delitti contro l'incolunità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 2003; ID., *Il nuovo delitto di “incendio boschivo”: poche “luci” e molte “ombre”*, in *Dir. pen. e processo*, 2000; CORNACCHIA, *Delitti contro l'incolunità pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016; DONINI, *Teoria del reato*, in *Digesto pen.*, XIV, Torino, 1999; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2012; FIORELLA, *Reato in generale*, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1987; GARGANI, *Reati contro la incolunità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, I, IX, Milano, 2008; ID., *Il danno qualificato da pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolunità pubblica*, Torino, 2005; LAI, *Incendio (diritto penale)*, in *Enc. Giur.*, XVI, Roma, 1989; ID., *Incolunità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. Giur.*, XVI, Roma, 1989; MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005; MANES-NAPOLEONI, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di legittimità in materia penale*, Torino, 2019; MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1992; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1950; MATTHEUDAKIS, *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, Bologna, 2020; NOTARO, *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*, in *Legislazione. pen.*, II, 2001; PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle*

<sup>107</sup> Per approfondire, GARGANI, *Reati contro la incolunità pubblica*, cit., 240.

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX